



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

**PROGETTAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI MODULO ABITATIVO MEDIANTE  
PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE**

**Condizioni Generali**

18/01/2018



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

## Indice generale

<b>CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO E DISCIPLINA CONTRATTUALE .....</b>	<b>4</b>
ART. 1. DEFINIZIONI.....	4
ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO .....	5
ART. 3. GERARCHIA.....	6
ART. 3 BIS. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	6
ART. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO .....	7
ART. 5. TITOLARITÀ DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE RELATIVA AL PROGETTO AGGIUDICATARIO .....	9
ART. 6. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	10
ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	10
ART. 8 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE .....	11
ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO .....	11
ART. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE .....	11
ART.11 - DENOMINAZIONE IN VALUTA .....	12
<b>CAPO 2 – SVILUPPO DEL PRODOTTO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE .....</b>	<b>12</b>
ART. 12. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE.....	12
ART. 13. PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA MODULARE.....	14
ART. 14. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'EDIFICIO PROTOTIPO .....	15
ART. 15. INFORMAZIONI FORNITE DA A.R.T.E.....	15
<b>CAPO 3 – TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELL'EDIFICIO PROTOTIPO .....</b>	<b>15</b>
ART. 16. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	15
ART. 17. SOSPENSIONI E PROROGHE .....	16
ART. 18. MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	16
ART. 19. PENALI.....	16
ART. 20 – PROGRAMMA ESECUTIVO DELLA PREFABBRICAZIONE, DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA.....	17
ART. 21 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	18
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	18
ART. 23. CONTROLLI E CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO .....	19
<b>CAPO 4 – GARANZIE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO .....</b>	<b>20</b>
ART. 24. GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA .....	20
ART. 25. RIDUZIONE DELLE GARANZIE .....	21
ART. 26. ASSICURAZIONI .....	21
<b>CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO .....</b>	<b>22</b>
ART. 27 - ANTICIPAZIONE.....	23
ART. 28 - PAGAMENTI IN ACCONTO .....	23



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova - R.E.A. 360473

ART. 29 - PAGAMENTI A SALDO .....	24
ART. 30 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....	24
ART. 31 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO .....	25
ART. 32 - REVISIONE PREZZI .....	25
<b>CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....</b>	<b>25</b>
ART. 33 - NORME DI SICUREZZA GENERALI .....	25
ART. 34 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO .....	25
ART. 35 - PIANI DI SICUREZZA .....	25
ART. 36 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	26
ART. 37 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	27
ART. 38. SICUREZZA - RAPPRESENTANZA.....	27
<b>CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO .....</b>	<b>28</b>
ART. 39 - SUBAPPALTO .....	28
ART. 40 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....	30
ART. 41 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	30
<b>CAPO 8 – CONTROVERSIE E RISOLUZIONE .....</b>	<b>30</b>
ART. 42. CONTROVERSIE .....	31
ART. 43. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO .....	31
ART. 44. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	32
<b>CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEL PROTOTIPO .....</b>	<b>33</b>
ART. 45 - ULTIMAZIONE DELL'ESECUZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE.....	33
ART. 46 - TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE .....	34
ART. 47 - PRESA IN CONSEGNA DEI FORNITURA E MONTAGGIO ULTIMATI .....	34
<b>CAPO 10 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....</b>	<b>34</b>
ART. 48 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	34
ART. 49 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	36
ART. 50 - CUSTODIA DEL CANTIERE .....	37
<b>CAPO 11 – NORME FINALI.....</b>	<b>37</b>
ART. 51. RECESSO .....	37
ART. 52. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI.....	37
ART. 53. TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA .....	38
ART. 54. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI .....	39
ART. 55. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE .....	39
ART. 56. CLAUSOLE FINALI.....	39
ART. 57. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	40
ART. 58. DICHIARAZIONE DELL'ASSUNTORE.....	40



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

## **CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO E DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 1. DEFINIZIONI**

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

**A.R.T.E./COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE:** Azienda che sottoscrive il Contratto così come di seguito definito;

**APPALTATORE/ASSUNTORE:** la persona fisica o giuridica o il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio cui è aggiudicata la gara e che, a seguito del perfezionamento del relativo contratto di appalto, si obbliga ad eseguire il Contratto, secondo le modalità ed i termini nello stesso previsti;

**Committente:** A.R.T.E. nella persona del suo Legale Rappresentante o di suo delegato

**Condizioni Generali (CG):** il documento che contiene le condizioni generali che regolamentano il contratto. Le previsioni contenute in tale documento trovano applicazione per la disciplina del Contratto, salvo che non siano espressamente derogate dallo stesso. Si precisa che tutti i riferimenti contenuti nelle Condizioni Generali al "Committente" si intendono riferiti a A.R.T.E.

**CONTRATTO di ESECUZIONE** (nel seguito denominato "Contratto"): il contratto, aggiudicato ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016 mediante il quale le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti:

1. **Condizioni Generali del Contratto:** il presente documento che contiene la disciplina giuridica generale del Contratto;
2. **Convenzione;**
3. **Accordo di riservatezza;**
4. **Scrittura privata-Atto di trasferimento della proprietà intellettuale relativa al progetto aggiudicatario;**



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

5. **Contratto di licenza della proprietà intellettuale o industriale pregressa e/o sublicenza sui diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi;**
6. **Linee guida per la progettazione ed elaborati grafici allegati.**

**Corrispettivo:** il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore a fronte dell'attività svolta (lavoro/servizio/fornitura) il cui importo viene determinato applicando le condizioni economiche del Contratto.

**Responsabile del Procedimento A.R.T.E. dell'Appalto (R.U.P.):** soggetto che appartiene all'organico di A.R.T.E. che svolge le funzioni di cui all'art. 31 del d. lgs. 50/2016.

**Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.):** soggetto che appartiene all'organico di A.R.T.E. che gestisce il Contratto. A tale figura spetta l'onere derivante da processi di delega funzionali, organizzativi e operativi, di chiedere e verificare la sussistenza della corretta applicazione della normativa in materia di appalti. A tale/i figura/e spetta/spettano la verifica del rispetto del Contratto.

**Parti:** A.R.T.E. (Committente) e l'Appaltatore.

## **Art. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO**

A.R.T.E. Genova intende realizzare un primo edificio prototipo mediante un sistema modulare prefabbricato con alte prestazioni energetiche (Near Zero Energy Building – nZEB), con caratteristiche innovative sia per sistema costruttivo, tipologia di materiali sia in ordine al contenimento dei costi di manutenzione e dei costi di smaltimento e riciclaggio (in generale il contenimento dei costi del ciclo di vita). Tale sistema modulare dovrà presentare, inoltre, rapidità di esecuzione per fronteggiare anche situazioni di urgenza. Gli alloggi realizzati mediante il suddetto sistema modulare potranno essere dotati di sistemi "smart home" da attuarsi in materia di sicurezza, vivibilità ed in area socio-assistenziale. Gli edifici avranno, in genere, altezza di massimo tre piani e una dotazione impiantistica di facile utilizzo ed improntata a criteri di durabilità e bassi oneri manutentivi.

Tale realizzazione sarà appaltata mediante la procedura di partenariato per l'innovazione di cui all'art. 65 del D. Lgs. 50/2016 nell'ambito della quale sono previste diverse fasi successive dedicate allo sviluppo del modulo abitativo innovativo che saranno condotte dagli operatori economici selezionati di concerto con la Stazione Appaltante.

L'oggetto del Contratto è quindi costituito dallo sviluppo del sistema modulare prefabbricato mediante il complesso delle attività di progettazione, indagini, modellazione, prove e/o test sui materiali e componenti e dalla successiva realizzazione di un edificio prototipo costituito indicativamente da 15 unità abitative (v. planimetrie allegate al presente disciplinare) per una superficie lorda pari a 1250 mq; tale realizzazione includerà la prefabbricazione, la fornitura, il trasporto e il montaggio.

Per le eventuali realizzazioni mediante tale sistema costruttivo successive al primo prototipo è



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

prevista una royalty che verrà versata all'Appaltatore nel caso in cui il progetto venga utilizzato da A.R.T.E. o da licenziatari della medesima per la costruzione di altri alloggi fino a un massimo di 500 (cinquecento) unità ed entro dieci anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

### **Art. 3. GERARCHIA**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme delle presenti Condizioni Generali o degli altri documenti contrattuali tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; infine, quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
4. Nel caso di non conformità o divergenza tra i documenti che costituiscono il Contratto, il contenuto di ciascuno ha valore prevalente su quello successivo, secondo l'ordine qui di seguito indicato:

- **Convenzione;**
- **Condizioni Generali;**
- **Relazioni ed elaborati grafici;**
- **Altri documenti allegati.**

### **Art. 3 BIS. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. Con la sottoscrizione della Convenzione, l'Appaltatore si obbliga per l'intero periodo della sua durata, ad eseguire, con la migliore diligenza professionale e le migliori tecniche disponibili, i servizi e le forniture che ne costituiscono l'oggetto, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione stessa, a regola d'arte ed avvalendosi di personale qualificato ed idoneo per l'espletamento delle attività cui è impiegato.
2. L'Appaltatore deve eseguire quanto in oggetto del Contratto nell'integrale rispetto di tutte le applicabili disposizioni di legge, regolamenti, norme anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità vigenti al momento del concreto svolgimento delle attività, sopportandone tutti i connessi oneri.
3. L'Appaltatore, inoltre, si impegna a:



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

- a) dare immediata comunicazione ad A.R.T.E. di ogni circostanza che possa interferire e/o influire sull'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto;
  - b) adottare, nell'esecuzione, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a porre rimedio ai danni arrecati, nonché il risarcimento dei danni cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto (ad esempio, subappaltatori) ad A.R.T.E. e/o a terzi;
  - c) manlevare e comunque tenere indenne A.R.T.E. da qualsiasi responsabilità, anche indiretta, da ogni onere che ne dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi, in qualunque modo connessi con l'esecuzione del Contratto. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 26.
  - d) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l'espletamento dei servizi, ad eccezione di quelli che la legge pone espressamente ad esclusivo carico di A.R.T.E., per i quali, comunque, l'Appaltatore deve fornire, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione;
  - e) avvalersi di personale regolarmente assunto, corrispondere ai propri dipendenti tutti i trattamenti retributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro applicabili;
  - f) comunicare tempestivamente ad A.R.T.E. ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari;
  - g) rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori.
4. L'elencazione – sopra riportata - degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore è solo esemplificativa e non limitativa: ed invero, ove si rendesse necessario assumere ulteriori obblighi ed oneri non indicati nel Contratto, ma necessari ai fini dell'esecuzione dei servizi o, comunque, opportuni per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni assunte, questi saranno a completo carico dell'Appaltatore, anche qualora relativi ad eventuali sub-forniture e prestazioni di terzi.

#### **Art. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO**

1. L'importo per lo sviluppo del prodotto nonché per la fornitura, il trasporto e il montaggio degli elementi modulari per la realizzazione di un edificio "prototipo" con superficie lorda di 1250 mq con un numero di 15 alloggi è stabilito in Euro 1.650.000,00 di cui Euro 90.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il committente procederà con l'ordinativo dei moduli per l'edificio prototipo entro 24 mesi dall'assegnazione.
2. Fermo restando che la Stazione Appaltante si impegna a realizzare unicamente l'edificio prototipo oggetto della presente gara e non si assume alcun obbligo di realizzare in futuro ulteriori alloggi, il corrispettivo per la realizzazione del progetto quale elaborazione intellettuale sarà integrato da una royalty che verrà versata all'Aggiudicatario per ogni nuova unità abitativa realizzata da ARTE o da licenziatari della medesima sulla base del progetto entro dieci anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto. Le royalty da corrispondersi nel periodo suddetto saranno





16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

comunque dovute soltanto per le prime 500 (cinquecento) unità abitative.  
Tale diritto, soggetto a ribasso, sarà pari a:

- i. Euro 5.000,00 per ciascuna unità abitativa qualora il progetto elaborato dal soggetto aggiudicatario includa almeno un'invenzione (tutelata da un brevetto italiano o oggetto di una domanda di brevetto italiano dell'aggiudicatario) o un modello di utilità (tutelato da un brevetto italiano o oggetto di una domanda di brevetto italiano dell'aggiudicatario) e a condizione che le relative domande (ancora pendenti o inerenti a titoli già concessi) risultino depositate successivamente alla data di pubblicazione del bando ed entro la data di comunicazione dell'aggiudicazione e a condizione che la titolarità dei diritti di utilizzazione su tali invenzioni o modelli di utilità sia necessaria per la realizzazione delle opere e per la esecuzione del progetto; nel caso in cui il progetto includa più di uno dei diritti di proprietà industriale sopra menzionati, il corrispettivo di cui al presente punto non varierà e sarà da intendersi omnicomprensivo a prescindere dal numero di tali diritti;
  - ii. Euro 3.500,00 ove il progetto elaborato dal soggetto aggiudicatario non contenga alcuno dei diritti o delle domande di cui al punto precedente, ma costituisca un progetto di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi ai sensi dell'art. 99 l. 633/1941, a condizione che siano stati registrati presso il Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore successivamente alla data di pubblicazione del bando ed entro la data di comunicazione dell'aggiudicazione;
  - iii. Euro 2.000,00 ove il progetto elaborato dal soggetto aggiudicatario non contenga alcuno dei diritti o delle domande di cui ai precedenti punti i. e ii. ma costituisca nel suo complesso, secondo il parere tecnico della Commissione di Gara, una creazione intellettuale nuova dell'aggiudicatario la cui realizzazione sia successiva alla data di pubblicazione del bando;
  - iv. Euro 1.000,00 nel caso in cui, nel periodo di cui sopra, Arte o licenziatari della medesima si limitino a utilizzare soltanto la parte del progetto relativo ai servizi di smart-home e questi contengano almeno un software tutelato da diritti di proprietà intellettuale.
3. Si considererà pertanto un importo presunto del contratto pari ad Euro 2.500.000,00 relativamente alle royalty.
4. Non è ammesso ribasso sulle spese relative al costo del personale, delle spese retributive e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La verifica sarà rinviata all'esame della congruità delle offerte, qualora si ritenesse necessario.
5. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi degli artt. 43, 6° c. e 119, 5° c. del DPR 207/2010 per la prefabbricazione, fornitura trasporto e montaggio del primo edificio prototipo; il contratto è, invece, a "misura" per quanto riguarda le Royalty.
6. Per la parte a corpo l'importo del contratto, come determinato in sede di gara per l'edificio prototipo di 1250 mq, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità purché la superficie lorda dell'edificio sia ricompresa entro una tolleranza di  $\pm 10\%$  ed indipendentemente da variazioni nel numero di unità abitative. Per differenze eccedenti tale tolleranza si applicherà l'art. 18 delle presenti condizioni generali.





16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

7. Nel caso di associazione temporanea di imprese o di altra omologa forma di partecipazione, la capofila di tale associazione sarà la titolare del diritto a percepire sia (i) gli importi per la realizzazione del progetto quale elaborazione intellettuale sia (ii) gli importi per la fornitura, il trasporto e il montaggio degli elementi modulari per la realizzazione dell'edificio prototipo, salvo che la stessa non indichi dei soggetti diversi a cui corrispondere i medesimi importi.

## **ART. 5. TITOLARITÀ DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE RELATIVA AL PROGETTO AGGIUDICATARIO**

### **a. Proprietà dei progetti relativi ai moduli abitativi:**

Tutti i progetti relativi ai moduli abitativi e così sia il progetto di base oggetto dell'aggiudicazione sia il progetto esecutivo successivo all'aggiudicazione, nonché eventuali modifiche intervenute in sede di realizzazione, saranno di esclusiva titolarità di A.R.T.E.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale ad essi inerenti sono trasferiti a titolo definitivo ad A.R.T.E. per effetto dell'aggiudicazione e a far data della comunicazione della medesima all'Aggiudicatario. Resta inteso che quest'ultimo si obbliga a sottoscrivere i documenti necessari per trascrivere titoli e domande nei modi indicati sub b.

Nel caso in cui alcune soluzioni contenute nel progetto o parti di esso siano da qualificarsi quali informazioni segrete tutelate ai sensi degli artt. 98-99 d.lgs. 30/2005, l'Aggiudicatario si obbliga a mantenere il segreto sulle stesse, a non utilizzarle, pubblicarle, divulgarle o comunicarle a terzi.

Con riferimento a tali conoscenze segrete l'Aggiudicatario si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro 24 mesi dall'aggiudicazione, la collaborazione e la documentazione necessarie al deposito delle relative domande per l'ottenimento di titoli di esclusiva ove ne sussistano le condizioni.

### **b. Licenza sui diritti di proprietà intellettuale e industriale pregressi dell'Aggiudicatario e sublicenza sui diritti dei terzi:**

1. Nel caso in cui il progetto dell'Appaltatore sia oggetto di diritti di proprietà intellettuale e industriale di cui il medesimo, in sede di presentazione dell'offerta, abbia documentato (in Busta B ai sensi del Disciplinare di gara) la titolarità in data anteriore alla procedura o che vengano identificati dal partecipante (entro e non oltre l'aggiudicazione) nella titolarità di terzi, l'Appaltatore provvederà a concedere alla Stazione Appaltante una licenza non esclusiva sui medesimi relativa ai propri diritti o una sublicenza relativa a diritti dei terzi per la riproduzione, realizzazione (senza limitazione del numero di esemplari), modificazione, comunicazione al pubblico e distribuzione. Tale licenza sarà limitata al territorio italiano, comprenderà il diritto di sublicenza e avrà una durata corrispondente a quella dei relativi diritti.



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

2. Entro tre mesi dall'aggiudicazione, l'Appaltatore provvederà, a proprie spese, di concerto con la Stazione Appaltante, a trascrivere i titoli di proprietà intellettuale e industriale o le relative domande o ancora le licenze di cui sopra a favore della medesima e ai sensi dell'art. 138, 1° c. 1 lett a e b c.p.i. Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore le eventuali spese notarili che si renderanno necessarie per procedere alle trascrizioni suddette, restando inteso che la scelta del Notaio spetterà alla Stazione Appaltante.

3. Le eventuali spese sostenute dall'Appaltatore per il deposito dei titoli di proprietà intellettuale e industriale di cui sopra (sub a e b), non saranno in alcun caso rimborsabili da parte della Stazione Appaltante.

4. I trasferimenti e le licenze di cui sopra comprendono tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al progetto e riguardano anche la parte del progetto relativa ai servizi smart-home con riferimento in particolare a diritti sul software (codice oggetto e codice sorgente), interfacce grafiche e utilizzo della piattaforma.

5. L'Appaltatore dovrà fornire prova documentale che, fatti salvi i diritti dei terzi tempestivamente identificati, i diritti trasferiti o licenziati alla Stazione Appaltante sono nella propria titolarità e provvederà a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi nonché da qualsiasi diritto, pretesa o azione che venga promossa dai medesimi circa la titolarità e lo sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale relativi al Progetto e alla sua realizzazione.

6. Il corrispettivo per i suddetti trasferimenti (sub a) e licenze o sublicenze (sub b) è compreso nell'ammontare del corrispettivo dell'appalto di cui all'art. 4 senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante e nulla sarà pertanto più dovuto per tali titoli dalla Stazione Appaltante.

#### **Art. 6. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti unicamente ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

#### **Art. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la fornitura, il trasporto ed il montaggio, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, ne consentono l'immediata esecuzione.



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

## **Art. 8 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
2. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, dalla procedura dall'art. 48 commi 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016.

## **Art. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO**

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve, altresì, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Ogni variazione del domicilio di cui al 1° c., o delle persone di cui al 2° c., deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

## **Art. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nelle presenti condizioni generali, negli elaborati grafici di progetto.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore per l'esecuzione può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore per l'esecuzione, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
6. L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore per l'esecuzione l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dalle presenti Condizioni Generali, sono disposti dalla direzione della fornitura e montaggio o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione della fornitura e montaggio provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

9. La direzione per l'esecuzione o l'organo di collaudo possono disporre prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

#### **Art.11 - DENOMINAZIONE IN VALUTA**

L'offerta ed i rapporti contrattuali sono espressi in euro con due decimali.

### **CAPO 2 – SVILUPPO DEL PRODOTTO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE**

#### **Art. 12. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE**

1. La procedura di gara avverrà secondo le modalità di cui all'art. 65 del D. Lgs. 50/2016, come meglio precisato nel Disciplinare di gara.
2. La procedura avverrà secondo le seguenti fasi:

**FASE 1 (PRIMA SELEZIONE):** i concorrenti, in possesso dei requisiti minimi di cui al Disciplinare di gara, presenteranno relazioni ed elaborati grafici secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara relativamente alla proposta da sviluppare dalle quali emergano i seguenti aspetti:

- 1) Sistema strutturale con particolare riferimento all'adattabilità alle diverse sollecitazioni sismiche, termiche, diverse azioni del vento e della neve presenti sul territorio nazionale;
- 2) Classe energetica e adattabilità alle diverse zone climatiche presenti nel territorio nazionale, requisiti di trasmittanza;



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

- 3) Requisiti acustici dell'involucro esterno e delle partizioni tra i diversi moduli;
- 4) Requisiti di resistenza al fuoco;
- 5) Requisiti di adattabilità alle normative inerenti l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- 6) Modalità di assemblaggio e prefabbricazione delle varie componenti: standardizzazione, trasportabilità, velocità di montaggio;
- 7) Sistemi impiantistici e utilizzo di fonti rinnovabili;
- 8) Disegno degli interni, particolari costruttivi degli elementi di finitura e materiali impiegati;
- 9) Sistemi per la minimizzazione e semplificazione delle attività manutentive;
- 10) Smontaggio e possibilità di riutilizzo, smaltimento e riciclaggio;
- 11) Sistemi per la minimizzazione di atti vandalici e occupazioni abusive;
- 12) sistemi "smart home" in materia di:
  - a) sicurezza,
  - b) vivibilità,
  - c) area socio-assistenziale.

**NEGOZIAZIONE:** Entro 30 giorni dal termine della prima selezione, la Stazione Appaltante invierà ai primi 3 classificati la comunicazione del superamento della prima fase e l'invito alla negoziazione svolta ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016.

La fase di negoziazione fra i partecipanti selezionati inizierà con un incontro tra i medesimi e la Stazione Appaltante durante il quale verranno presentati in modo sintetico i progetti selezionati e saranno delineate le linee delle fasi successive. A seguito del primo incontro, la Stazione Appaltante procederà ad effettuare incontri individuali, di ciascuno dei quali sarà redatto verbale, volti a verificare, migliorare e adeguare i progetti presentati. Dell'esito degli incontri individuali sarà data informazione ai partecipanti mediante o incontri individuali o comunicazioni telematiche nei limiti di quanto consentito dalla tutela del segreto, fatta salva la possibilità che le informazioni segrete non siano da comunicare agli altri per esigenze di par condicio.

La Stazione Appaltante garantirà parità di trattamento per tutti gli offerenti. In particolare, non saranno fornite informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri.

Fermi restando i requisiti minimi illustrati nella documentazione posta a base di gara, in esito alla fase di negoziazione saranno individuate dalla Stazione Appaltante le "Specifiche Integrative", formate anche dall'integrazione di più proposte ammesse, allo scopo di migliorare le offerte selezionate alla fase 1.

Le specifiche integrative non conterranno informazioni per le quali sia stata espressamente indicata dal concorrente la riservatezza dei dati riportati.

**FASE 2 (AGGIUDICAZIONE):** i concorrenti selezionati nella prima fase presenteranno relazioni ed elaborati grafici secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara relativamente alla



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

proposta da sviluppare.

Il concorrente aggiudicatario al termine della fase 2 stipulerà con ARTE la Convenzione contenente la disciplina della proprietà intellettuale e le clausole relative allo sviluppo del prodotto.

Al termine della fase di negoziazione e contestualmente all'aggiudicazione, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ottenere sui progetti dei partecipanti selezionati non aggiudicatari una licenza non esclusiva con diritto di sublicenza, senza limiti territoriali, per la durata corrispondente a quella dei diritti di proprietà intellettuale e industriale ivi inclusi, dietro pagamento di Euro 25.000 comprendente il diritto di riprodurre, realizzare, modificare, distribuire, comunicare al pubblico..

### **Art. 13. PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA MODULARE**

**FASE 3 (PROGETTAZIONE):** l'Appaltatore dovrà sviluppare la proposta di sistema innovativo sia strutturale sia di assemblaggio delle varie componenti costruttive, ad un livello più approfondito rispetto alle fasi 1 e 2, mediante modellazioni strutturali ad elementi finiti, modelli in scala, particolari costruttivi relazioni e quant'altro ritenuto opportuno. Il livello di approfondimento dovrà essere paragonabile a quello di un progetto esecutivo e sarà richiesta la modellazione complessiva con sistemi BIM.

Oltre a quanto sopra descritto, dovrà essere presentato un piano di sperimentazioni e prove e/o test di laboratorio per le componenti innovative proposte.

Nel corso della fase 3 la Stazione Appaltante potrà richiedere approfondimenti e modifiche di dettaglio fermi restando le Specifiche e i requisiti minimi posti a base di gara e le Specifiche integrative.

**FASE 4 (SVILUPPO DEL PRODOTTO):** l'Appaltatore in questa fase potrà sviluppare, di concerto con la Stazione Appaltante, presso un laboratorio oggetto di specifica convenzione le sperimentazioni e prove proposte. A titolo puramente indicativo tali prove potranno riguardare: la risposta sismica del sistema strutturale; resistenza meccanica di materiali; trasmittanza dell'involucro o di alcune componenti specifiche; resistenza al fuoco di alcune componenti; realizzazione in scala reale di particolari, sistemi "smart" per la sicurezza, la salute e la vivibilità della casa, ecc. Per tale fase è stanziata dalla Stazione Appaltante a titolo di contributo una somma fino ad un massimo di **Euro 20.000,00** per l'esecuzione delle prove e/o test presso un laboratorio provvisto delle autorizzazioni di legge.

Al termine della fase 4, entro 24 mesi dall'aggiudicazione, si procederà alla fornitura, il trasporto ed il montaggio per la realizzazione, mediante il modulo abitativo progettato, di un edificio di circa 15 alloggi in un'area idonea situata in provincia di Genova e raggiungibile con motrice.





16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

#### **Art. 14. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'EDIFICIO PROTOTIPO**

La Stazione Appaltante provvederà alla progettazione di un edificio mediante l'utilizzo del sistema modulare secondo i criteri descritti nelle linee guida allegate ai documenti di gara, l'Appaltatore dovrà fornire tutte le informazioni e le specifiche necessarie al fine della progettazione delle opere fondazionali, gli allacciamenti e le altre opere propedeutiche all'installazione e il montaggio.

L'Appaltatore si obbliga a fornire, trasportare ed installare gli elementi modulari per la realizzazione dell'edificio prototipo oggetto del contratto secondo quanto stabilito nella documentazione contrattuale. Saranno a carico dell'Appaltatore la produzione degli elementi modulari (prefabbricazione), il trasporto e l'assemblaggio. Saranno a carico della Stazione Appaltante le opere propedeutiche di sistemazione dell'area quali sbancamenti, fondazioni, opere di sostegno nonché gli allacciamenti necessari.

#### **Art. 15. INFORMAZIONI FORNITE DA A.R.T.E.**

A.R.T.E. si impegna a fornire, su richiesta dell'Appaltatore, i dati necessari all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Qualora fossero necessarie integrazioni ai dati forniti, l'Appaltatore, ai fini dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto, si impegna a richiedere in tempo utile i dati mancanti.

### **CAPO 3 – TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELL'EDIFICIO PROTOTIPO**

#### **Art. 16. TERMINI PER L'ESECUZIONE**

1. **Sviluppo del prodotto:** i termini contrattuali stabiliti nel "piano di sperimentazioni e prove e/o test di laboratorio per le componenti innovative proposte" presentato in sede di offerta decorreranno dalla stipula della convenzione di cui all'art. 12.
2. **Progettazione:** i termini per fornire gli elaborati e le relazioni necessarie alla stesura dei livelli definitivo ed esecutivo da parte della Stazione Appaltante sono:
  - a) *Elaborati per la redazione del progetto definitivo:* 30 (trenta) gg a decorrere dalla stipula del contratto;
  - b) *Elaborati per la redazione del progetto esecutivo:* 60 (sessanta) gg a decorrere dall'approvazione del progetto definitivo.
3. **Esecuzione:** (produzione, trasporto e montaggio): 180 (centottanta) gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna della fornitura e montaggio a seguito del completamento delle opere propedeutiche a posa e montaggio degli elementi modulari





16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

costituenti le unità abitative.

#### **Art. 17. SOSPENSIONI E PROROGHE**

Si applicano per ciascuna delle fasi sopra descritte le disposizioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 50 del 2016. In particolare, per ciascuna delle fasi di cui agli artt. 12 e ss., l'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare l'attività nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal direttore per l'esecuzione, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

#### **Art. 18. MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto dovranno essere autorizzate dalla Stazione Appaltante nei casi previsti all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento delle prestazioni eseguite in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50 del 2016.
3. Non sono riconosciute varianti prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione per l'esecuzione.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione per l'esecuzione prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del 1° c. gli interventi disposti dal direttore per l'esecuzione per risolvere aspetti di dettaglio che non siano modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera (e), che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
6. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera (e), modifiche non sostanziali per un importo non superiore al 10% dell'importo contrattuale.

#### **Art. 19. PENALI**

1. L'applicazione delle penali è regolata come segue:

- i. Sviluppo del prodotto: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto stabilito nel "piano di sperimentazioni e prove e/o test di laboratorio per le componenti innovative proposte" presentato dall'Appaltatore
- ii. Progettazione:
  - a) Per gli elaborati necessari alla stesura del progetto definitivo: Euro 50 per ogni giorno di ritardo;



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

- b) Per gli elaborati necessari alla stesura del progetto esecutivo: Euro 50 per ogni giorno di ritardo;
- iii. Esecuzione (produzione, trasporto e montaggio): le penali per l'esecuzione sono stabilite nell' 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei punti precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; il superamento di predetta percentuale produce la risoluzione del Contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
4. L'applicazione della penale potrà avvenire escutendo parzialmente o integralmente la cauzione prestata a titolo di garanzia dall'Appaltatore.

#### **Art. 20 – PROGRAMMA ESECUTIVO DELLA PREFABBRICAZIONE, DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA**

1. Entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna e, comunque, prima dell'inizio della fornitura e del montaggio, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione per l'esecuzione un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione per l'esecuzione, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione per l'esecuzione si sia pronunciata il programma esecutivo si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione della fornitura e del montaggio e in particolare:
- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al Contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento della fornitura, del trasporto e/o del montaggio, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati da fornitura e montaggio intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

- funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per l'esecuzione, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81 del 15-05-2008. In ogni caso il programma esecutivo deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. Fornitura e montaggio sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al 2° c.

#### **Art. 21 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio della fornitura e del montaggio, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore per l'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione della fornitura e montaggio o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dalle presenti condizioni generali;
  - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione della fornitura e del montaggio o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
3. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova - R.E.A. 360473

## **Art. 23. CONTROLLI E CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO**

1. A.R.T.E. ha il diritto di controllare e verificare l'esatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto e di tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite da A.R.T.E. in corso di esecuzione dello stesso.
2. La Direzione per l'esecuzione si riserva il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di produzione i beni, le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai termini delle presenti Condizioni Generali, senza che da ciò scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi. Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle specifiche tecniche, il Direttore per l'esecuzione può rifiutarli e l'Impresa deve, a sua cura e spese, sostituirli od apportare tutte le modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali potranno, a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento e del Direttore per l'Esecuzione, essere demolite e nuovamente eseguite senza alcun onere aggiuntivo. Il Direttore per l'Esecuzione si riserva il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare i beni e le attrezzature dopo il loro arrivo a destinazione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati controllati con esito positivo in qualunque precedente fase dello svolgimento del contratto. L'eventuale rifiuto di tutto o parte dell'affidamento concorre pro quota alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di Impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente senza che la stessa abbia più nulla a pretendere.
3. Resta inteso che, qualora dovessero risultare errori o imprecisioni relativamente alle attività di volta in volta richieste da A.R.T.E., l'Appaltatore dovrà compiere quanto necessario per porvi rimedio, ai fini dell'esatto svolgimento dei servizi oggetto del Contratto. In mancanza, A.R.T.E. si riserva il diritto di applicare le penali previste.
4. Il personale di A.R.T.E. e/o terzi all'uopo da essa autorizzati, possono accedere ai luoghi dove vengono eseguiti le opere e i servizi.
5. La mancata formulazione di osservazioni o eccezioni, da parte di A.R.T.E., sulle modalità e termini di esecuzione dei servizi in occasione dell'attività di controllo e verifica, non esclude né limita la responsabilità dell'Appaltatore in relazione agli obblighi assunti con la sottoscrizione del Contratto e ad eventuali inadempimenti anche successivamente - in qualunque modo - accertati.
6. Qualora, all'esito dei controlli, l'Appaltatore non presenti per iscritto eventuali sue contestazioni alle determinazioni di A.R.T.E., entro dieci giorni dalla loro ricezione, le determinazioni stesse si intendono integralmente accettate e l'Appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve.
7. Sulle contestazioni eventualmente presentate dall'Appaltatore, A.R.T.E. deve comunicare le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione.
8. L'Appaltatore si obbliga ad effettuare, a richiesta di A.R.T.E., ogni constatazione in contraddittorio circa situazioni o fatti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Contratto, sottoscrivendo il relativo Verbale di constatazione.
9. L'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine a fatti o situazioni per i quali, per qualunque motivo, non vi sia stata la constatazione in contraddittorio.
10. L'Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nell'esecuzione di attività che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

## **CAPO 4 – GARANZIE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO**

### **Art. 24. GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 93, 1° comma del D. Lgs n. 50 del 2016, è richiesta una Garanzia provvisoria pari al 2 per cento dell'importo a base di gara ovvero pari a euro 33.000,00. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve comunque sottostare alle condizioni previste dall'art. 3 del Disciplinare di gara.

2. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50 del 2016, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia di cui al comma 2 non può essere svincolata, neppure parzialmente, prima che sia avvenuta la trascrizione dei titoli di proprietà intellettuale ed industriale, nonché delle licenze relative ad altri diritti, ai sensi dell'art. 5; successivamente alla trascrizione di cui sopra è progressivamente svincolata, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei forniture e montaggio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.

5. Avvenuta la trascrizione e approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

6. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei forniture e montaggio da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori





16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova - R.E.A. 360473

somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

#### **Art. 25. RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

1. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al 1° c. sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

#### **Art. 26. ASSICURAZIONI**

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dell'esecuzione anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione e comunque prima della sottoscrizione del contratto.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei forniture e montaggio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei forniture e montaggio risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei forniture e montaggio. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve prevedere:

- a) la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
  - b) la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 500.000,00 e deve prevedere:
- a) la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante;
  - b) la copertura dei danni biologici;
  - c) specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione della fornitura e montaggio, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'assuntore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 92 del regolamento generale e, dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO**





16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova - R.E.A. 360473

## **Art. 27 - ANTICIPAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 viene concessa anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dalla consegna definitiva della fornitura dei moduli per la realizzazione dell'edificio. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs. 385/93, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui al D. Lgs. 385/93. 2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

## **Art. 28 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che la fornitura e montaggio eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 27, 28 e 29, raggiungano un importo non inferiore a Euro 200.000,00.= (Euro duecentomila/00), al netto della ritenuta di cui al comma 2.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo della fornitura e montaggio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. All'avvenuto raggiungimento dell'importo della fornitura e montaggio eseguiti di cui al comma 1, il Direttore per l'esecuzione redige la relativa contabilità che deve recare la dicitura: "fornitura e montaggio a tutto il ....." e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 45 giorni, il conseguente certificato di pagamento. Il pagamento avverrà entro i successivi 30 giorni.
4. Qualora l'esecuzione rimanga sospesa per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Il Direttore per l'esecuzione liquida l'importo relativo ai Costi della Sicurezza previsti in base allo stato d'avanzamento della fornitura e montaggio, sentito il Coordinatore per l'Esecuzione.



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova - R.E.A. 360473

## **Art. 29 - PAGAMENTI A SALDO**

1. Il conto finale è redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.
2. Il conto finale è sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del 1° c.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 21, 2° c., nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° c. del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al 4° c. deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di ultimazione dei forniture e montaggio e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. I pagamenti relativi alle royalty per la realizzazione da parte di A.R.T.E. o di licenziatari della medesima di altri alloggi oltre l'edificio prototipo avverranno secondo le condizioni e le modalità precisate nella Convenzione.

## **Art. 30 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali secondo la vigente normativa.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi nella misura stabilita dalla vigente normativa.
3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

### **Art. 31 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO**

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 22, 3° c., per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al 1° c., sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

### **Art. 32 – REVISIONE PREZZI**

Non è prevista revisione dei prezzi.

## **CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 33 – NORME DI SICUREZZA GENERALI**

1. La fornitura, il trasporto ed il montaggio appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore non può iniziare o continuare l'esecuzione qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### **Art. 34 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 81 del 15-05-2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### **Art. 35 – PIANI DI SICUREZZA**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 100 D.Lgs n. 81 del 15-05-2008.

2. L'Appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al 2° c., lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## **Art. 36 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 10 giorni prima dell'inizio delle attività di fornitura e montaggio, deve predisporre e consegnare al direttore per l'esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei forniture e montaggio. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 3-18-26-28-29 del D.Lgs n° 81 del 15-05-2008 e contiene, inoltre, le notizie di cui all'art. 4, 4° e 5° c. dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 38, e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per l'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, 5° comma, ed art. 92 comma 2, del D.Lgs n. 81 del 15/05/2008.



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

### **Art. 37 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 81 del 15-05-2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 del D.Lgs n. 81 del 15-05-2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei forniture e montaggio e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei forniture e montaggio.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 38. SICUREZZA - RAPPRESENTANZA**

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto con la piena ed integrale osservanza di tutte le applicabili prescrizioni di legge (tra cui, D.Lgs. 9.04.2008, n.81 e sue successive modificazioni ed integrazioni) in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
2. L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, designa un proprio rappresentante e un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a farne le veci.
3. Il rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto, che sono responsabili, a norma delle vigenti disposizioni, della conduzione tecnica ed amministrativa dei servizi oggetto del Contratto, devono essere in possesso dei necessari requisiti di legge, essere muniti delle apposite deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.
4. L'Appaltatore dovrà immediatamente sostituire, nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per A.R.T.E., il rappresentante o il sostituto non più in possesso dei necessari requisiti di legge.



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova - R.E.A. 360473

## **CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO**

### **Art. 39 - SUBAPPALTO**

1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/16 il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.
2. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
3. L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
4. L'Appaltatore potrà affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
  - a) la categoria dei lavori affidati in subappalto sia tra le categorie per le quali è ammesso;
  - b) all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
  - c) dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
5. L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
6. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di





16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova - R.E.A. 360473

appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore per l'esecuzione, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. L'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, trasmette, negli stessi termini, la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche, in relazione alla categoria e all'importo di fornitura e montaggio da realizzare in subappalto;

8. Non dovrà sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della L. n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Lire 300 milioni (Euro 154.937,07), l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, 4° c. dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, 7° c. del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

9. La Stazione Appaltante, ai fini dell'autorizzazione al subappalto, procederà d'ufficio all'acquisizione del DURC riferito all'Impresa subappaltatrice, e analogamente procederà, anche nei confronti dei subappaltatori, prima di ogni pagamento.

10. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al c. 5.

11. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

12. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;

13. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio della fornitura e montaggio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 D.lgs 81/08. Ai fini del pagamento





16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

14. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente la fornitura e il montaggio scorporabili.

15. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

#### **Art. 40 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

1 L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2 Il direttore per l'esecuzione ed il responsabile unico del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs n. 81 del 15-05-2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3 Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. n. 646/1982, come modificata ed integrata, ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante.

#### **Art. 41 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

2. Nei casi di pagamento diretto del subappaltatore la fattura dovrà essere controfirmata dall'Appaltatore in segno di nulla osta al pagamento.

#### **CAPO 8 – CONTROVERSIE E RISOLUZIONE**



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova - R.E.A. 360473

## **Art. 42. CONTROVERSIE**

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il direttore per l'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al c. 1. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione, acquisita la relazione riservata del direttore per l'esecuzione e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui sopra.
2. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
3. Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 1° c., saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro esclusivamente competente è quello di Genova.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione del contratto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

## **Art. 43. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO**



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

Oltre ai casi espressamente previsti nel presente documento e/o negli altri documenti che costituiscono il Contratto, A.R.T.E. si riserva comunque il diritto di risolvere il Contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 44. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, lasciando impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei danni, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

mancata reintegrazione della garanzia, ove richiesta, anche parzialmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;

- a) applicazioni di penali oltre il 10% dell'importo contrattuale;
- b) subappalto a terzi posto in essere in violazione alle norme vigenti;
- c) violazione da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi dipendenti degli obblighi di riservatezza di cui all' art 28;
- d) qualora fosse accertata dal Committente la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara;
- e) qualora fosse constatato l'inadempimento da parte dell'Appaltatore della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
- f) qualora gli accertamenti antimafia presso la competente Autorità competente risultino positivi;
- g) mancata copertura assicurativa dei rischi, ai sensi dell'art. 26 del presente documento in qualsiasi momento della durata del Contratto, anche prorogata;
- h) cessione a terzi del Contratto o dei crediti nascenti dal Contratto in violazione dell' art. 6 ;
- i) nel caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in merito al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n° 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili art. 17) e/o in merito ai reati contro la personalità individuale e/o in merito ai reati di corruzione, ed inoltre in merito alla mancanza del requisito della qualificazione;
- j) nel caso in cui l'Assuntore violi gli obblighi di cui al seguente art. 57 (Tracciabilità dei flussi finanziari) ed all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo alla risoluzione del Contratto verranno constatati in presenza dell'Appaltatore, o di un suo delegato, e di due testimoni o, nel caso in cui l'Appaltatore non sia presente, in presenza di due soli testimoni. Qualora l'Appaltatore non sia presente o, comunque, non abbia messo a verbale le sue deduzioni, il verbale di constatazione dell'inadempimento verrà inviato all'Appaltatore il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Committente nel termine massimo di giorni quattro naturali e consecutivi dalla ricezione del verbale di contestazione. Gli altri inadempimenti di cui al presente articolo, diversi da quelli sopra indicati, verranno comunque constatati facendo pervenire all'Assuntore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevate. L'Appaltatore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro otto giorni dalla data della comunicazione. In entrambi i casi, trascorso il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, il Committente, sarà libero di risolvere il Contratto nella sua interezza ai sensi del presente articolo.

3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto il Committente avrà diritto di trattenere



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova - R.E.A. 360473

definitivamente le somme oggetto della garanzia escussa, fermo restando il diritto al risarcimento dell'integrale danno in caso di insufficienza delle somme escusse.

4. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c..

5. Il Contratto potrà essere risolto di diritto da A.R.T.E. anche per i seguenti motivi:

- a) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario dell'Appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, le quali entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Assuntore;
- b) nel caso in cui taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell'Assuntore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) nel caso in cui l'Appaltatore non risulti avere, ovvero perda i requisiti minimi e le Licenze/Autorizzazioni di legge necessarie per l'espletamento del Servizio, richiesti per l'erogazione del Servizio ovvero per la partecipazione alla Gara attraverso la quale il medesimo Assuntore si è aggiudicato il Contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del Contratto medesimo.

## **CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEL PROTOTIPO**

### **Art. 45 - ULTIMAZIONE DELL'ESECUZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE**

1. Al termine dell'esecuzione e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore per l'esecuzione redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione della fornitura e montaggio il direttore per l'esecuzione procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore per l'esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo delle presenti Condizioni Generali, proporzionale all'importo della parte di fornitura e montaggio che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello della fornitura e montaggio di ripristino.

3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione per l'esecuzione ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dalle norme vigenti.

#### **Art. 46 - TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei forniture e montaggio.
2. Durante l'esecuzione della fornitura e montaggio la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei forniture e montaggio in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.

#### **Art. 47 - PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE ULTIME**

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione della fornitura e montaggio.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore per l'esecuzione o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione della fornitura e montaggio, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino all'Approvazione del Collaudo e comunque non oltre sei mesi dall'ultimazione.

#### **CAPO 10 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

#### **Art. 48 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e alle presenti Condizioni generali, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore per l'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere



eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore per l'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- b. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- c. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione per l'esecuzione, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione per l'esecuzione su tutte le strutture portanti, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- d. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati;
- e. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- f. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione per l'esecuzione, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- g. la concessione, su richiesta della direzione per l'esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati fornitura e montaggio non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei fornitura e montaggio che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- h. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- i. le spese, i contributi, i diritti, i fornitura e montaggio, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei fornitura e montaggio, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o fornitura e montaggio per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- j. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla direzione per l'esecuzione, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- k. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

- l. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione per l'esecuzione e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
  - m. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli della fornitura e montaggio tenendo a disposizione del direttore per l'esecuzione i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
  - n. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei precisato da parte della direzione per l'esecuzione con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
  - o. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione per l'esecuzione; nel caso di sospensione dei fornitura e montaggio deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
  - p. l'adozione, nel compimento dell'opera, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai fornitura e montaggio stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei fornitura e montaggio.
2. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi, Telecom ed altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente alla fornitura e montaggio, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti l'esecuzione in quanto tale.

#### **Art. 49 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore si impegna a provvedere a propria cura e spese all'accatastamento dell'immobile realizzato.
2. L'Appaltatore si impegna altresì a provvedere a propria cura e spese alla fornitura degli APE per ciascun alloggio dell'immobile realizzato.
3. Dovrà essere fornita a cura e spese dell'Appaltatore il certificato di corretto montaggio del manufatto redatto da tecnico qualificato;
4. Dovranno essere, infine, forniti gli "As built" dell'opera e, in particolare, gli elaborati grafici in scala opportuna degli schemi degli impianti elettrici, termici, idrici, igienico-sanitari fino agli apparecchi di utilizzazione, compresi nell'opera realizzata.





16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

## **Art. 50 – CUSTODIA DEL CANTIERE**

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione di fornitura e montaggio e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

## **CAPO 11 – NORME FINALI**

### **Art. 51. RECESSO**

1. E' facoltà di A.R.T.E., ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, recedere dal Contratto in ogni momento, qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività, con comunicazione da inviarsi all'Appaltatore a mezzo raccomandata A/R con preavviso non inferiore a 30 giorni.
2. In tal caso, A.R.T.E. comunicherà quali attività dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte.
3. L'Assuntore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
4. Escluso ogni diritto dell'Appaltatore a qualunque risarcimento di danni in caso di recesso di A.R.T.E., per le attività interrotte e per quelle non eseguite, sarà corrisposto il rimborso delle spese documentate per gli impegni già assunti e non revocabili senza pregiudizio economico, ovvero l'ammontare documentato del pregiudizio stesso se più vantaggioso per A.R.T.E..

### **Art. 52. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI**

1. Tutti gli elementi che A.R.T.E. mette a disposizione in occasione del Contratto nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito del Contratto, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione dello stesso, hanno carattere riservato e non possono essere divulgati se non a seguito di espressa autorizzazione scritta da parte di A.R.T.E., salvo il caso in cui l'Appaltatore debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da A.R.T.E. stessa ovvero che divengano di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce inadempimento degli obblighi di riservatezza dei partecipanti.



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

2. L'Appaltatore, oltre a garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, sarà ritenuto responsabile anche del comportamento dei soggetti incaricati dello svolgimento delle attività contrattuali. Le informazioni e i dati acquisiti potranno essere utilizzati solo nell'ambito ed ai fini dello svolgimento del Contratto nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196).
3. L'Appaltatore si obbliga a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica dei dati che garantiscano la protezione dei dati stessi da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura e a restituire ad A.R.T.E., alla data di cessazione dell'efficacia del Contratto tutti i dati, documenti e informazioni forniti dalla medesima o comunque posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività e a distruggerne tutte le copie e record, salvo contraria autorizzazione scritta da parte di A.R.T.E..
4. Gli obblighi derivanti dal presente articolo perdurano anche successivamente alla scadenza del Contratto o al suo scioglimento per qualsiasi motivo.
5. In caso di inosservanza dei suindicati obblighi di riservatezza, A.R.T.E. ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando il diritto di A.R.T.E. stessa al risarcimento dei danni conseguenti.
6. Le informazioni rese dai partecipanti sono soggette alla regole di utilizzo di cui all'Accordo di Riservatezza.

### **Art. 53. TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito dell'affidamento del Contratto sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea per le finalità connesse alla stipula ed esecuzione del Contratto nonché per attività di promozione di servizi commerciali, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Al riguardo si precisa che:
  - a) l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati. L'acquisizione dei dati relativi alla finalità di promozione dei servizi commerciali è facoltativa; il mancato consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità di realizzare tale attività;
  - b) i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione alle Società soggette a direzione e coordinamento di A.R.T.E. e non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge;
  - c) l'Appaltatore ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che riguardano se stesso, i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003;
  - d) il titolare del trattamento dei dati in questione è A.R.T.E. in persona del legale rappresentante pro tempore;
  - e) il Responsabile del trattamento dei dati in questione è ..... di A.R.T.E. con domicilio per la carica in Via B. Castello civ. 3 in Genova.



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova - R.E.A. 360473

#### **Art. 54. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

1. Qualsiasi comunicazione tra A.R.T.E. e l'Appaltatore, collegata o connessa al Contratto, si intende validamente eseguita solo se effettuata per iscritto al domicilio legale delle parti, contrattualmente indicato.
2. L'Appaltatore ha l'onere di informare tempestivamente A.R.T.E. dell'eventuale variazione del domicilio legale, in mancanza della quale, le comunicazioni si intenderanno regolarmente trasmesse una volta pervenute all'indirizzo indicato.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad A.R.T.E. qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici (quali ad esempio: Partita IVA, indirizzo, denominazione aziendale, ecc.) o variazioni dell'assetto proprietario/societario.
4. La mancata comunicazione dei dati suindicati potrà comportare la sospensione dei pagamenti delle fatture riportanti dati non aggiornati.

#### **Art. 55. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

1. Le spese contrattuali, le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del Contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quelle che per legge sono a carico di A.R.T.E..
2. Ai sensi del DL 179/2012, è inoltre a carico dell'Appaltatore il rimborso delle spese di pubblicazione, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione.

#### **Art. 56. CLAUSOLE FINALI**

1. Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di A.R.T.E. e/o dei Committenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il Contratto ed i suoi allegati si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
4. La Stazione Appaltante potrà concludere la procedura al termine della fase 4 senza la realizzazione dell'edificio prototipo a suo insindacabile giudizio e senza che l'Appaltatore nulla abbia a pretendere. In tal caso sarà corrisposta a titolo di indennizzo per l'attività svolta a livello



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

progettuale la somma di Euro 100.000,00. Resta salvo il diritto dell'Aggiudicatario al pagamento delle royalty nel caso di realizzazione successiva di unità abitative da parte di A.R.T.E. o dei licenziatari della medesima.

#### **Art. 57. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all'art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari) così come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre, n. 217.
2. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai fornitura e montaggio, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva - fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto art. 3 – al presente Appalto.
3. Inoltre, tutti i movimenti finanziari relativi ai fornitura e montaggio, ai servizi e alle forniture pubblici e, dunque relativi al presente Contratto, nonché alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Servizio Amministrativo Territoriale (SAT) territorialmente competente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
5. Analogamente e con le medesime modalità, il subappaltatore od il subcontraente tramite l'Appaltatore, sono tenuti a comunicare al gestore del Contratto i dati di cui sopra.
6. L'Appaltatore, il subappaltatore od il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria informa A.R.T.E. e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136.
8. Nel caso di violazione, da parte dell'appaltatore di uno solo degli obblighi previsti dall'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 o dal presente articolo, il Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ..

#### **Art. 58. DICHIARAZIONE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza e di approvare tutte indistintamente le condizioni, norme, prescrizioni e pattuizioni contenute nel presente documento.



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova - R.E.A. 360473

Data, .....

L'Appaltatore  
Timbro e firma del Legale rappresentante

---



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

## **DICHIARAZIONE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dichiara inoltre, di aver letto attentamente quanto disposto nei sottoelencati articoli delle presenti Condizioni Generali per le quali esprime, a norma dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il proprio pieno ed incondizionato consenso:

**ART. 6. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

**ART. 15. INFORMAZIONI FORNITE DA A.R.T.E.**

**ART. 16. TERMINI PER L'ESECUZIONE**

**ART. 17. SOSPENSIONI E PROROGHE**

**ART. 18. MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

**ART. 19. PENALI**

**ART. 23. CONTROLLI E CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO**

**ART. 26. ASSICURAZIONI**

**ART. 42. CONTROVERSIE**

**ART. 43. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO**

**ART. 44. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**ART. 51. RECESSO**

**ART. 52. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI**

**ART. 53. TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA**

**ART. 54. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

**ART. 55. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

**ART. 57. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Data, .....

L'Appaltatore  
Timbro e firma del Legale rappresentante

---